

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Bologna

All'albo sindacale

Oggetto: assenze per malattia per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, e presunte “innovazioni” legislative.

Giungono alla scrivente organizzazione sindacale diverse segnalazioni di lavoratrici e lavoratori a cui le segreterie amministrative negherebbero il diritto a fruire di assenze per malattia, qualora la stessa abbia luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il motivo ostativo a procedere in tal senso, starebbe nella CM 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale, con una evidente forzatura rispetto alla L. 125/2013 (che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che “abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”), impone il ricorso all'utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl.

Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove, per loro, il CCNL non lo preveda.

Da una tale forzata interpretazione discenderebbe inoltre una evidente lesione del diritto costituzionale alla salute, in cui rientrano a pieno titolo (per giurisprudenza consolidata e per pronunciamento della stessa Corte Costituzionale) tutte le misure di prevenzione della salute adottate, pur in assenza di sintomatologie acclarate.

Difatti, dalla legge 125/2013, contrariamente a quanto afferma il DFP, non si deduce affatto che sia stato abolito l'istituto della malattia per “l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”; né che l'essere tale assenza da considerare come “permesso giustificato” si debba intendere come automatico obbligo di attivazione di quanto già previsto dai Ccnl in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista).

La legge 125/2013 intende disciplinare piuttosto una particolare tipologia di assenze per malattia, laddove, nello specifico, dispone appunto in merito al “caso in cui **l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche...**”, introducendo pertanto una fattispecie di “assenza per malattia” che è da considerare come “permesso giustificato” in modo a sé stante e indipendentemente da quanto prevedono i Ccnl, al pari, ad esempio, dell'assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc..., cioè “altri” permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge!

In definitiva, si ritiene che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.

Per queste ragioni si invitano tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell’entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.

Chiediamo a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di segnalarci eventuali casi di comportamenti difforni da quanto disposto dalla normativa vigente.

Il diritto alla salute non può certo essere abrogato per legge, né tantomeno per circolare ministeriale.

Bologna 10 aprile 2014

La segretaria FLC CGIL di Bologna
Francesca Ruocco